


13/15  
15/04/2013



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO  
PROVINCIA DI CATANIA

Prot. \_\_\_\_\_

n. 64 Reg. Delib.

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO  
AWERSO RICORSO TARS PROMOSSO DAL SIG. CANTARELLA B.

L'anno Duemila tredecim addì ventatré del mese  
di aprile, alle ore tredecim e cinque e segg. Nella Casa Comunale

e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è validamente riunita la

**IL SINDACO**

Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sig. Dott. Giuseppe Cutuli e con l'intervento dei Sigg.:

N.	ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
1	FINOCCHIARO STEFANO	X	
2	RUGGERI FRANCESCO	X	
3	MARCEESE GIOVANNI PIETRO	X	
4	PRIVITERA ALFIO	Y	
5	PULVIRENTI ORAZIO	X	
6	SCUDERI FILADELFO	X	

Non sono intervenuti gli Assessori: \_\_\_\_\_

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Romano

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il ricorso innanzi al TAR Sicilia – sez. di Catania notificato a questo Ente in data 03/04/2013 promosso dal Sig. Cantarella Biagio per l'annullamento del provvedimento del Dirigente VI^ Settore edilizia prot. n. 1810 del 29/01/2013, di diniego al rilascio della concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione di fabbricato di civile abitazione sito in Aci S. Antonio, Via Salemi Pennisi n. 140 e di ogni altro atto precedente o susseguente o comunque collegato con il provvedimento impugnato e per il risarcimento del danno subito e subendo a causa dell'illegittimo diniego, da parte dell'Amministrazione resistente, della richiesta di concessione edilizia;

Vista la relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, circa l'opportunità di costituirsi in giudizio;

### Considerato

- Che, pertanto, appare necessario difendere le ragioni dell'Ente autorizzando il Sindaco a costituirsi in giudizio dinanzi al TAR Catania avverso il predetto ricorso;

Visto che non esiste, all'interno dell'Ente, un ufficio legale;

Visto l'art. 183 comma 3 del D.L.vo 267/00;

## DELIBERA

Per quanto in premessa:

**Autorizzare** il Sindaco a costituirsi in giudizio avverso il ricorso innanzi al TAR Sicilia – sez. di Catania promosso dal Sig. Cantarella Biagio per l'annullamento del provvedimento del Dirigente VI^ Settore edilizia prot. n. 1810 del 29/01/2013, di diniego al rilascio della concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione di fabbricato di civile abitazione sito in Aci S. Antonio, Via Salemi Pennisi n. 140 e di ogni altro atto precedente o susseguente o comunque collegato con il provvedimento impugnato e per il risarcimento del danno subito e subendo a causa dell'illegittimo diniego, da parte dell'Amministrazione resistente, della richiesta di concessione edilizia;

**Nominare** quale procuratore e difensore dell'Ente l'Avv. CANTORINA LORENZO VIA M. S. di San Giuliano con sede Deivale

**Impegnare** la somma di Euro 2.500,00 comprensiva di IVA e CPA dal Cap. 138 del Bilancio Comunale denominato "Spese per liti, arbitrati e consulenze"

**Corrispondere** al professionista a titolo di acconto sulle spese da sostenere la somma di Euro 1.000,00 comprensiva di I.V.A. e C.P.A., non appena invierà la relativa fattura.



# COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

**OGGETTO:** Richiesta di concessione edilizia ai sensi dell'art. 3 della L. R. 23.03.2010, n.-6, in via Salemi Pennisi n. 140. **Ditta: Cantarella Biagio.**

**RELAZIONE**

PROT. 5936 - 8 APR 2013

Ill.mo Sig. SINDACO  
Sede

Con istanza dell'8 agosto 2012, prot. n. 14840, la ditta Cantarella Biagio, comproprietario del fondo e del fabbricato (ex rurale) in Aci Sant'Antonio, via Sciare Pennisi, n. 140, in catasto al foglio 5, particella 963 (ex 39 e 248), proponeva istanza di Concessione Edilizia, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 6/2010, finalizzata alla demolizione del vetusto F.R. di cui alla part. 963 sub 1 (ex 39) e successiva ricostruzione, con gli ampliamenti di legge, sulla part. 963 sub 2.

Esperate le attività istruttorie, la pratica (n. 45/2012) - [peraltro con progettazione fedelmente identica ad altra precedente (n. 41/2011) presentata dalla ditta medesima e definita con provvedimento di diniego, prot. n. 10.850 del 01.06.2012, **non impugnato**] - veniva esitata negativamente dall'Ufficio per **violazione della normativa sulle distanze dal confine e tra fabbricati**, giusta relazione n. 8970 del 05.07.2012.

Con altra nota del 07.09.2012, prot. n. 16.159, l'Ufficio comunicava alla ditta richiedente l'avvio del procedimento volto al diniego della richiesta C. E. per le motivazioni sopradette.


Con memoria del 07.09.2012, prot. n. 19.549, la ditta richiedente, insisteva nell'accoglimento della richiesta ritenendo la normativa applicabile nella fattispecie in esame quella scaturente dall'art. 9 del D. M. 02.04.1968, n. 1444 (distanza non inferiore a mt. 10 rtra parete finestrata e parete di edificio antistante).

Infine l'Ufficio, non aderendo a tale tesi, con foglio n. 1810 del 29.01.2013, **emetteva formale provvedimento definitivo di diniego.**

Avverso tale diniego la ditta proponente ha notificato, in data 3 aprile 2013, prot. n. 5673, ricorso giurisdizionale dinanzi al T:A:R: - Sicilia, sezione staccata di Catania, chiedendone l'annullamento.

Nella considerazione che gli atti promossi dall'Ufficio siano da ritenere sufficientemente sorretti da profili di legittimità nonché improntati ad uniformità di trattamento nei confronti di tutti i cittadini e, nella considerazione che ad essere applicabile, nel caso in esame, è la normativa sulle distanze tra costruzioni (su fondi finitimi), non derogabile e non derogata dalla L. R. n. 6/2010, si è del parere che il Comune debba opportunamente difendersi attraverso proprio legale di fiducia.

Aci Sant'Antonio, 09.04.2013.

Il Dirigente  
(dott. arch.  Giovanna Gurreri)  
.....

GAETANO BARBAGALLO  
AVVOCATO

Via Roma, n. 9 - Niscemi  
Tel. e fax 0933-952595

Pec: avv.gaetanobarbagallo@pec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA  
SEZIONE DI CATANIA

RICORSO

Nell'interesse del sig. CANTARELLA Biagio, nato ad Acireale  
il 26/03/1942 ed ivi residente in Via C. Colombo, n. 9. c.f.  
CNTBGI42C26A028H, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Aurelio  
Barbagallo (cod. fisc. BRBGNR59H17F899P), del Foro di Caltagirone, per  
mandato a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliato in  
Catania, al Viale Libert , n. 176, presso lo studio dell'avv. Pietro Leo; Tel e  
fax 0933-952595; Pec: avv.gaetanobarbagallo@pec.it.

CONTRO

il Comune di Aci Sant'Antonio, in persona del suo Sindaco *pro-tempore*,


PER L'ANNULLAMENTO

del provvedimento del Dirigente VI^ Settore Tecnico Urbanistica del  
Comune di Aci Sant'Antonio, prot. 1810 del 29/01/2013 [Doc.5], pervenuto  
al ricorrente in data 04/02/2013, a mezzo del servizio postale, con il quale    
stato espresso il diniego al rilascio di concessione edilizia ai sensi della L.R.  
N. 6/2010 <Piano Casa> per la demolizione e ricostruzione di fabbricato di  
civile abitazione sito in Aci Sant'Antonio, Via Salemi Pennisi n. 140, e di  
ogni altro atto precedente o susseguente o comunque collegato con il  
provvedimento impugnato, ed, in particolare, della comunicazione di avvio  
del procedimento volto al diniego della richiesta di concessione edilizia,  
prot. n. 16159 del 07/09/2012 [Doc.3], e della relazione istruttoria in essa  
richiamata, prot. n.8970, del 05/09/2012 [Doc.2],

E PER

URB  
CONTESTAZIONE COPIA  
COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO  
3 - APR. 2013  
Prot. N. 5613

Nomino mio procuratore affinche mi rappresenti e difenda nel giudizio oggetto del presente atto l'avvocato Gaetano Aurelio Barbagallo, del Foro di Caltagirone, conferendo allo stesso ogni facolta di legge. Eleggo domicilio in Catania, al Viale Libert , n. 176, presso lo studio dell'avvocato Pietro Leo. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, autorizzo il trattamento dei dati personali.

  
La firma   autentica  
Avv. Gaetano Aurelio Barbagallo

Il risarcimento del danno subito e subendo a causa dell'illegittimo diniego, da parte dell'Amministrazione resistente, della richiesta di concessione edilizia.

### FATTO

Con richiesta del 08/08/2012, prot. 14840 [Doc.1], il ricorrente chiedeva al Comune di Aci Sant'Antonio il rilascio di Concessione Edilizia - Permesso di Costruire (P.E. 45/2012), ai sensi della L.R. N. 6 del 23/03/2010 <Piano Casa> e successiva legge di proroga dei termini di presentazione, recepita dal predetto Comune con delibera n. 60 del 05/08/2010 [Doc.6], per la demolizione e ricostruzione, su area diversa, di una casa di civile abitazione su di un immobile ubicato in Aci Sant'Antonio, Via Salemi Pennisi n. 140, censito nel N.C.E.U. al foglio 5, particella 963 (già part. 39 e 248 C.T.), di cui lo stesso ricorrente è comproprietario.

• Con lettera raccomandata A/R del 07/09/2012, prot. n. 16159, pervenuta in data 12/09/2012 [Doc.3], il Dirigente del VI<sup>o</sup> Settore Tecnico - Urbanistica dello stesso Comune di Aci Sant'Antonio, viste le motivazioni riportate nella relazione istruttoria prot. 8970 del 05/09/2012 [Doc.2] con le quali il responsabile del procedimento esprimeva parere contrario al rilascio della concessione edilizia *de qua*, comunicava all'odierno ricorrente l'avvio del procedimento volto al diniego della detta richiesta di concessione edilizia.

A seguito della predetta comunicazione l'odierno ricorrente prendeva visione della citata relazione istruttoria del 05/09/2012, constatando che la motivazione del parere negativo veniva così indicata: << poiché il proposto intervento edilizio non rispetta le distanze minime dai confini e dai

fabbricati esistenti di proprietà di terzi >>.

Preso atto di quanto sopra, il ricorrente, unitamente al sottoscritto difensore, presentava nel rispetto del termine assegnato delle memorie scritte, in data 10/10/2012, prot. N. 19549 [Doc.4], evidenziando -in particolare- come nel caso di specie doveva ritenersi rispettata la normativa sulle distanze edilizie, in quanto l'art. 3 della L.R. n. 6/2010 (c.d. Piano Casa) prevede che gli interventi (come quello in oggetto) sono ammessi in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ai fini della valutazione del rispetto delle distanze non dovrà tenersi conto delle prescrizioni del Piano Regolatore Comunale, ma dovrà aversi riguardo soltanto alle norme legislative vigenti, in relazione alle quali risultano rispettate le distanze prescritte.

Nonostante le superiori osservazioni, il Dirigente VI^ Settore Tecnico Urbanistica del Comune di Aci Sant'Antonio, emanava il provvedimento oggi impugnato, denegando il rilascio della richiesta concessione edilizia facendo riferimento alle motivazioni già riportate in un precedente provvedimento di diniego (prot. n. 10850, emesso il 01/06/2012 - P.E. 42/2011) [Doc.9] concernente una fattispecie asseritamente in tutto eguale alla presente (ma in realtà sostanzialmente differente); provvedimento a sua volta facente riferimento ad altro parere negativo contenuto in una precedente relazione istruttoria del 13/01/2012 [Doc.7].

A tale motivazione *ob relationem*, il provvedimento impugnato aggiungeva una ulteriore valutazione e motivazione, non rinvenibile in nessuno dei precedenti atti e provvedimenti amministrativi richiamati per *relationem*.

considerando che: << *il proposto intervento edilizio non rispetta le distanze minime previste dalla vigente legislazione. poiché collocato a circa mt. 2,30 dal confine sud-est e tenuto conto che ricade in Z.T.O. "E" (agricolo) dove è prevista nel regolamento edilizio la distanza minima dal confine di mt. 10* >>.

Tanto premesso in punto di fatto, si impugnano i provvedimenti sopra indicati, perché illegittimi per i seguenti motivi in

#### DIRITTO

**- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L.R. 10/1991 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - GENERICITÀ E/O INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE.**

Fatta eccezione per il riferimento specifico (ma erroneo, per come si dirà oltre) all'asserito mancato rispetto della distanza minima dal confine sud-est, indicata in mt. 10,00, per come previsto dal regolamento edilizio con riferimento alla zona agricola "E", il provvedimento impugnato risulta privo di una sostanziale motivazione. limitandosi ad esprimere enunciazioni generiche.

Ed infatti, vengono richiamate *ob relationem* << *le motivazioni già riportate nel provvedimento di diniego emesso il 01 giugno 2012 prot. n. 10850 di cui alla P.E. 42/2011, nonché nella comunicazione di avvio procedimento volto al diniego del 07 settembre 2012, P.E. 45/2012* >>.

Ora, per quanto concerne le motivazioni di cui al provvedimento 01/07/2012, n. 10850 [Doc.9], è da dire che lo stesso fa ulteriore riferimento, sempre *ob relationem*, alle motivazioni di cui alla relazione

istruttoria del 12/01/2012 [Doc.7].

Quest'ultima si limita ad affermare genericamente che *<< il proposto intervento edilizio non rispetta le distanze minime dai confini e dai fabbricati esistenti di proprietà di terzi >>*, senza però specificare se le distanze minime cui si è fatto riferimento siano quelle previste dal combinato disposto degli art. 873-875 cod. Civ., ovvero quelle previste dal DM 1444/1968, da altre norme, oppure dal regolamento edilizio; e senza specificare in quale misura le dette distanze minime risulterebbero violate.

Detta circostanza non è priva di rilievo, dal momento che l'**art. 3, comma 4**, della **L.R. n. 6 del 23/03/2010** prevede che *<< Gli interventi sono ammessi in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali >>*.

Inoltre, la predetta relazione non specifica in alcun modo quali siano in concreto quelle parti del proposto intervento edilizio che non rispettano le distanze minime; né quali siano i confini ed i fabbricati esistenti di proprietà di terzi in relazione ai quali le distanze minime non sono state rispettate, ed in quale misura.

In tal modo il ricorrente non è stato posto (così come non lo è stato in relazione al precedente provvedimento di diniego) nelle condizioni di valutare le eventuali modifiche da apportare al progetto per ottenerne l'approvazione; ovvero -in alternativa- di valutare la possibilità di chiedere giudizialmente l'annullamento del provvedimento di diniego denunciandone l'illegittimità.

E', dunque, evidente, che la genericità della motivazione del provvedimento impugnato ne ha determinato l'illegittimità.



Quanto sopra è confermato dalla costante giurisprudenza amministrativa, nella misura in cui viene affermato che << *La motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al destinatario dell'atto amministrativo di ricostruire esattamente l'iter logico-giuridico attraverso cui l'amministrazione si è determinata a adottarlo, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni. E' necessario che l'autorità emanante ponga il destinatario dell'atto amministrativo in condizione di conoscere le ragioni ad esso sottese non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni generiche* >> (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 22/12/2011, n. 3100; vedasi, anche, Cons. Stato, Sez. V, 04/04/2006, n. 1750; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 08/03/2011, n. 564).

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

Giova in questa sede osservare, per mero tuziorismo difensivo, che il provvedimento impugnato non può essere considerato meramente confermativo del precedente provvedimento di diniego prot. n. 10850 del 01/06/2012.

In proposito, si evidenzia che non è esatta l'affermazione contenuta nell'atto impugnato secondo cui << *la richiesta di concessione edilizia in argomento di cui alla P.E. 45/2012 rispecchia esattamente il contenuto della richiesta di concessione edilizia già oggetto di diniego giusta P.E. prima citata* >>.

Ed infatti, le due richieste differiscono in parte, essendo state apportate delle modifiche al fine di superare ipotetiche obiezioni (comunque infondate) circa il mancato rispetto delle distanze tra pareti finestrate ex art. 9 D.M.

1444/1968.

• Ad ogni modo, va rilevato che, per costante giurisprudenza, << *Ricorre l'ipotesi dell'atto meramente confermativo o di conferma impropria "quando l'Amministrazione, a fronte di un'istanza di riesame, si limita a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione. L'Amministrazione si esime, quindi, dal prendere posizione sulle questioni sollevate con la nuova istanza, limitandosi ad un rifiuto pregiudiziale di riesame, con il quale nega, anche implicitamente, l'esistenza delle condizioni per passare alla valutazione del merito dell'istanza stessa. Così configurato, l'atto meramente confermativo non costituisce un'autonoma determinazione dell'Amministrazione, sia pure identica nel contenuto alla precedente, ma solo la manifestazione della decisione della p.a. di non ritornare nelle scelte effettuate >> (Cons. Giust. Amm. Sic., 26/04/2012, n. 436; vedasi, anche, Cons. Stato, Sez. VI, 10/03/2011, n. 1530; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 04/08/2008, n. 1071).*

Orbene, nel caso di specie non è stata proposta nessuna istanza di riesame a fronte della quale l'Amministrazione si sia limitata a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento, ma -al contrario- il sig. Cantarella ha presentato una nuova e diversa richiesta di concessione edilizia (P.E. 45/2012) che presenta delle differenze rispetto alla precedente (P.E. 42/2011);

ed inoltre -e soprattutto- in relazione alla detta nuova istanza, la P.A. non si è limitata a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento,

rifiutandosi pregiudizialmente di entrare nel merito della questione, ma ha compiuto una nuova istruttoria, con la nomina di un responsabile del procedimento che ha svolto una nuova relazione con la quale ha espresso il proprio parere negativo << *perché il proposto intervento edilizio non rispetta le distanze minime dai confini e dai fabbricati esistenti di proprietà di terzi* >>.

E' stata data, inoltre, la comunicazione di avvio del procedimento volto al diniego della richiesta, con l'assegnazione di un termine per la presentazione di memorie scritte e documenti.

Quindi, a seguito della presentazione, da parte dell'odierno ricorrente, di memorie scritte -in data 10/10/2012, l'amministrazione ha proceduto all'esame delle stesse, prendendo posizione in relazione ad esse.

Infine, pur richiamando, con il provvedimento impugnato, le motivazioni del precedente provvedimento di diniego, ha aggiunto nuove considerazioni e nuovi argomenti di motivazione, indicando che il proposto intervento edilizio, essendo collocato a circa mt. 2,30 dal confine sud-est, non rispetta le distanze minime previste dalla vigente legislazione, che vengono indicate in mt. 10,00, per come previsto dal Piano Regolatore con riferimento alle zone territoriali "E".

E' qui opportuno sottolineare che una siffatta motivazione non era contenuta nel precedente provvedimento di diniego.

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 10 L.R. N. 6 DEL 23/03/2010 (PIANO CASA);
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 873

ED 875 DEL CODICE CIVILE - VIOLAZIONE E FALSA  
APPLICAZIONE DELL'ART. 9 D.M. 1444 DEL 02/04/1968;

- ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA  
CONTRADDITTORIETA' CON LA DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 05/08/2010.

In tutti i casi il provvedimento impugnato va annullato, siccome illegittimo,  
perché adottato in violazione dell'art. 3, comma 4° della Legge Regionale n.  
6/2010, oltre che in violazione degli articoli 2 e 10 della stessa legge.

Ed infatti, tutte e tre le norma citate, ed in particolare l'art. 3, c.4°,  
prevedono che << Gli interventi sono ammessi in deroga alle previsioni  
degli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto delle distanze  
minime stabilite da norme legislative vigenti ed in conformità alla  
normativa antisismica >>.

Pertanto, l'Amministrazione non avrebbe potuto in alcun modo denegare la  
concessione edilizia richiesta dal ricorrente facendo semplicemente  
riferimento al mancato rispetto delle distanze minime dal confine previste  
dal regolamento edilizio comunale, dal momento che la norma in esame  
prevede la deroga dagli strumenti urbanistici comunali, tra i quali  
indubbiamente rientra il regolamento edilizio.

Per il resto, nel provvedimento impugnato non viene fatto nessun  
riferimento specifico ad eventuali violazioni di distanze legali minime  
stabilite da norme legislative vigenti, proprio perché tutte le norme in  
questione sono state rispettate.

• Ed invero, non risulta violata in alcun modo la distanza minima prevista

dal combinato disposto degli articoli 873 ed 875 del codice civile, che prevedono una distanza minima di tre metri tra le costruzioni su fondi finitimi e di un metro e mezzo dal confine; precisandosi che -a ben vedere- con riferimento a quest'ultima distanza il legislatore non ha posto un vero e proprio divieto, ma solo un onere per chi costruisce per primo, se vuole evitare di esporsi al rischio della comunione forzata, stante che l'art. 875 c.c. prevede testualmente che << *Quando il muro si trova ad una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine* >>.

Comunque sia, nel caso in esame la normativa in questione non risulta in alcun modo violata, per come risulta dallo stesso provvedimento impugnato, che nulla dice al riguardo.

• Allo stesso modo, per quanto concerne le distanze previste dall'art. 9 D.M. 1444/1968, non risulta violata in alcun modo la distanza minima tra fabbricati dallo stesso prevista.

Infatti, la norma in questione prevede, al n. 2), che per i << *Nuovi edifici ricadenti in altre zone [diverse dalla zona A, di cui al precedente punto 1)]: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti* >>.

Orbene, dall'esame del progetto allegato alla richiesta di concessione

edilizia si evince agevolmente che la distanza intercorrente tra l'edificio che si intende realizzare ed il più vicino edificio esistente sui fondi limitrofi è di mt. 10.60.

E' evidente, dunque, che anche tale parametro è stato rispettato dal ricorrente.

**Peraltro, nulla è stato specificamente indicato al riguardo nel provvedimento impugnato.**

In definitiva, è priva di fondamento giuridico e non corrisponde a realtà l'affermazione dell'Amministrazione secondo cui "il proposto intervento edilizio non rispetta le distanze minime dai confini e dai fabbricati esistenti di proprietà di terzi".

• Infine, il provvedimento impugnato risulta illegittimo anche sotto il profilo dell'**eccesso di potere per contraddittorietà manifesta con altro provvedimento di carattere generale adottato dal Consiglio Comunale del Comune di Aci Sant'Antonio.**

Ed infatti, con la Deliberazione n. 60 del 05/08/2010 [Doc.6] il Consiglio comunale del Comune resistente ha approvato una proposta di delibera (n. 23 del 02/08/2010) avente ad oggetto "Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente l'applicazione del Piano Casa di cui alla L.R. 23/03/2010, n. 6, nel territorio del Comune di Aci Sant'Antonio", così come emendata in corso di seduta.

Con l'approvata "Proposta" il Consiglio comunale ha deliberato: << 1) di estendere a tutto il territorio comunale, con le limitazioni ed i divieti dettati dalla stessa legge agli artt. 2,3,10 e 11, gli incentivi previsti dai sopraddetti

[Doc.3].

Ed invero, l'art. 2 L.R. 31/05/1994, n. 17, stabilisce al 5° comma che la domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora entro settantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza non venga comunicato all'interessato il provvedimento motivato di diniego.

E' qui appena il caso evidenziare che il predetto termine di 75 giorni è stato introdotto, al posto del precedente termine di 120 giorni, con la L.R. n. 5 /2011, art. 19, comma 2°, lettera e, e si applica, pertanto, alla fattispecie in esame, stante che la domanda di concessione edilizia è stata ricevuta dal Comune di Aci Sant'Antonio in data 08/08/2012, prot. n. 14840.

Ciò posto, in data 12/09/2012 il ricorrente ha ricevuto la comunicazione datata 07/09/2012, prot. n. 16159 [Doc.3], avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento volto al diniego della detta richiesta di concessione edilizia, contenente l'assegnazione del termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa per prendere visione degli atti del procedimento, con facoltà di presentare memorie scritte e documenti.

Ora, è pacifico che il computo dei settantacinque giorni utili alla formazione del silenzio - assenso come previsto dall'art. 2 L.R. 17/1994, come modificato, viene ad essere interrotto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda e detto computo, conseguentemente, riprende da zero al più allo spirare dei trenta giorni concessi all'interessato per presentare osservazioni (cfr. T.R.G.A. Trentino-A. Adige Bolzano, 09/10/2007, n. 318; T.R.G.A. Trentino-A. Adige Bolzano, 22/04/2005, n. 156).

Pertanto, deve ritenersi che nel caso di specie il termine per la formazione del silenzio assenso sia ripreso a decorrere da zero al più a far data dal 12 ottobre 2012, allo spirare dei trenta giorni concessi all'odierno ricorrente per il deposito di memorie e documenti.

Precisato quanto sopra, deve ritenersi che, per evitare la formazione del silenzio assenso sulla concessione edilizia richiesta, il Comune resistente avrebbe dovuto comunicare il provvedimento di diniego all'interessato entro il termine del 27 dicembre 2012, laddove il provvedimento in questione è stato formato in data 29/01/2013 e comunicato poi il 04/02/2013, e, quindi, in tutti i casi, ben oltre trenta giorni dal predetto termine del 27/12/2012.

Non v'è dubbio, pertanto, che la concessione edilizia richiesta dal ricorrente sia stata tacitamente assentita, per silenzio assenso, a far data dal 28/12/2012, e che il provvedimento impugnato sia illegittimo, perché formato e comunicato oltre trenta giorni dopo lo scadere del termine perentorio previsto dalla legge per la formazione del silenzio assenso.

Al riguardo si evidenzia come nel sistema di cui all'art. 2 della L.R. n. 17/1994 il termine di 75 giorni dettati rispettivamente per il perfezionamento della concessione edilizia per silenzio assenso deve effettivamente ritenersi perentorio, con la conseguente illegittimità del provvedimento di diniego successivamente intervenuto (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 15/06/2007, n. 1026; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 25/10/2006, n. 1961; C.G.A. Sez. Giur., 6.8.2002 n.494).



Pertanto, una volta maturato il silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio, ex art. 2 L.R. 17/1994, il provvedimento tacitamente formatosi può essere oggetto solo di atti di autotutela in presenza delle condizioni previste dalla legge (nel rispetto dei principi in tema di giusto procedimento e tipicità degli atti) essendo invece illegittimo il diniego di condono edilizio adottato successivamente alla formazione del silenzio assenso (T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 04/12/2009, n. 3022).

Anche sotto il profilo esaminato risulta dunque evidente l'illegittimità del provvedimento impugnato.

#### **SUL RISARCIMENTO DEL DANNO**

L'adozione del provvedimento di diniego oggetto di gravame, e la sua mancata revoca in via di autotutela, comporta un danno ingiusto per il ricorrente a causa del ritardo con cui quest'ultimo potrà procedere alla realizzazione dell'intervento edilizio proposto.

Nel caso di specie si ritiene che sussistano tutti i presupposti indicati dall'art. 2043 cod. civ. per la configurazione della responsabilità dell'Amministrazione resistente.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, appare evidente la sussistenza della colpa nell'adozione del provvedimento.

Ed infatti, appare *ictu oculi* evidente che l'Amministrazione non avrebbe potuto in alcun modo denegare la concessione edilizia richiesta sulla base dell'asserito mancato rispetto delle distanze minime previste dalla legge (che sono state, in realtà rispettate) e del mancato rispetto delle distanze minime previste dallo strumento urbanistico locale, rispetto al quale è prevista la

deroga sia dalla L.R. n. 6/2010, che dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 05/08/2010.

Per quanto concerne l'elemento oggettivo, si ritiene che il danno derivante dal diniego della concessione edilizia e dal ritardo con cui il ricorrente potrà dare esecuzione all'intervento edilizio richiesto, a seguito dell'accoglimento del presente ricorso, sia *in re ipsa*, comportando il mancato godimento ed utilizzo dell'immobile realizzando.

Con riferimento al *quantum*, si chiede che il Tribunale voglia disporre la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente, in ragione del mancato godimento dell'immobile realizzando e del fisiologico aumento dei costi di costruzione, correlato alla svalutazione del capitale da impiegare, che conseguono al trascorrere del tempo.

E ciò anche in ragione del comportamento che sarà tenuto dall'Amministrazione resistente a seguito della notifica del presente ricorso.

- Ai sensi dell'art. 34, comma 4° del DLT 104/2010, si chiede, comunque, che il Tribunale voglia stabilire i criteri in base ai quali l'Amministrazione dovrà proporre a favore del ricorrente il pagamento di una somma, assegnando alla stessa un congruo termine.

Fermo restando che, in difetto di accordo, il ricorrente potrà esperire il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV del predetto DLT 104/2010 per la richiesta di determinazione della somma dovuta.

In via subordinata, si chiede comunque la determinazione del risarcimento in via equitativa, secondo quanto previsto dall'art. 1226 cod. civ.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*


Alla luce delle motivazioni sopra esposte, in fatto ed in diritto.

05/09/2012: 3) comunicazione di avvio procedimento di diniego prot. n. 16159, del 07/09/2012; 4) memorie di parte, prot. n. 19549, del 10/10/2012; 5) Provvedimento di diniego. prot. 1810, del 29/01/2013; 6) Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Aci Sant'Antonio, n. 60, del 05/08/2010; 7) relazione istruttoria del 12/01/2012; 8) comunicazione di avvio procedimento di diniego prot. 2704. del 07/02/2012; 9) Provvedimento di diniego, prot. 10850, del 01/06/2012.

- In ordine alla disciplina delle spese di giustizia ex DPR 115/2002, si dichiara che il presente ricorso è soggetto a contributo unificato nell'importo fisso di €. 650,00.

Acireale, 3 aprile 2013.


Avv. Gaetano Aurelio Barbagallo



**RELATA DI NOTIFICA:** Ad istanza dell'avv. Gaetano Aurelio Barbagallo. io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio delle Notifiche presso il Tribunale di Acireale, certifico di avere notificato copia del superiore atto, per averne conoscenza e per ogni altro effetto di legge, al **COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO**, in persona del sindaco *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Aci Sant'Antonio (95025) Via Regina Margherita n. 8, consegnandone copia oggi

a mani

dr. S. G. Geronzi  
MIREGAT  
3-6-2013



PIACCIA ALL'ECC.MO T.A.R.

*contrariis reiectis*, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, ovvero, dichiararne la nullità; con ogni consequenziale statuizione, ivi compresa l'assegnazione di un termine entro il quale sia fatto obbligo all'Amministrazione resistente di provvedere al rilascio di formale provvedimento di concessione edilizia.

- condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno per equivalente, secondo quanto indicato in narrativa, anche ai sensi dell'art. 34 del DLT 104/2010.

- In via istruttoria, si chiede disporsi l'ordine di esibizione di tutti gli atti relativi al procedimento conclusosi con l'adozione del provvedimento impugnato; si chiede, inoltre, la nomina di C.T.U. per accertare che l'intervento edilizio proposto dal ricorrente con la richiesta di concessione edilizia rispetta le distanze minime previste dalla legge, e per determinare il danno da c.d. "ritardo" subito dal ricorrente.

Con vittoria di spese ed onorari di lite, e, comunque, con la condanna della controparte soccombente, al passaggio in giudicato dell'emananda pronuncia, alla rifusione del contributo unificato anche in ipotesi di compensazione delle spese, secondo la previsione di cui all'art. 13, comma 6-bis, DPR 115/2002, come modificato dall'art. 21, comma 4°, D. Lgs. 223/2006.

Si producono i seguenti documenti, depositati nel fascicolo di parte in sede di costituzione in giudizio : 1) Richiesta di concessione edilizia + allegati, prot. n. 14840 del 08/08/2012; 2) relazione istruttoria prot. n. 8970. del

Pareri ai sensi dell'art. 49 DLgs. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del settore .....

*favorevole*

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della seguente proposta

Data... *23/4/2013*

IL CAPOSETTORE

*[Signature]*

Parere di regolarità contabile del Responsabile economico finanziario (comporta il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio).

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria .

Data... *23-4-2013*

IL RESPONSABILE

*[Signature]*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R.n.44 del 3.12.1991, ATTESTA la regolare copertura finanziaria:

al cap. *138* s. *2013* denominato *VEDI SCHEDA ALLEGATA*

Previsione iniziale Euro.....

Impegni precedenti Euro.....

DISPONIBILITA' Euro.....

IMPEGNO ALLA PRESENTE n. *572/2013* Euro *2.500,00*

DISPONIBILITA' RESIDUA ..... Euro.....

Data... *23-4-2013*

IL RESPONSABILE

*[Signature]*

Dalla Residenza Municipale di

IL SEGRETARIO GENERALE

Decreti 10 giorni dalla pubblicazione ( art.12 comma 1 L.R. 44/91);

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ e divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale


Dalla Residenza Comunale di \_\_\_\_\_


2) Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991 n.44, è stata attesa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

CERTIFICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE  


L'ASSESSORE ANZIANO  


IL PRESIDENTE  


La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

